

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZ. TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

DI CUI AL RICORSO ISCRITTO SUB. R.G. 6763/2022

nell'interesse della sig.ra **Sommariva Agnese**, con gli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Tiziana De Pasquale, giusta procura in atti;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI DI

Manzoni Marco, inserito nella graduatoria di merito relativa alla classe di concorso **A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado** di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001044 del 12 luglio 2022;

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della graduatoria di merito rettificata dei vincitori del *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23”* per la classe di concorso **A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado**, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001044 del 12 luglio 2022, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;

- della graduatoria di merito dei vincitori del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*” per la classe di concorso **A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado**, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRL.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0000979 dell’1 luglio 2022, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.

Si premette in

FATTO

1. – Con ricorso introduttivo iscritto *sub.* R.g. n. 6763/2022, promosso innanzi codesto Ecc.mo Collegio, la ricorrente ha chiesto l’annullamento *in parte qua*, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti:

- esito della prova scritta del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*”, sostenuta dalla ricorrente in data 24 marzo 2022, turno T4, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- punteggio numerico, pari a 68/100, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante;
- questionario somministrato alla ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 42, redatto dalla Commissione nazionale di cui all’art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell’art. 3 del D.D. n. 23 del 5.01.2022;
- correttore e del foglio risposte;
- verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 42 del questionario della ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- ove esistenti e per quanto di ragione, verbali di correzione, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, verbali di svolgimento della prova scritta, di estremi sconosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente e per quanto di ragione, verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, bando di concorso;
- ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione.

2. – In data 12 luglio u.s., con decreto prot. n. m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DECRETI.R.00001044, l'U.S.R. per la Liguria ha rettificato la graduatoria di merito dei vincitori del concorso *de quo*, già pubblicata in data 1 luglio 2022 (decreto prot. n. m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.0000979) nelle quali non figura il nominativo della ricorrente.

Tali atti sono illegittimi per i medesimi motivi che hanno inficiato i provvedimenti impugnati con ricorso introduttivo, che devono intendersi integralmente trascritti:

“Erroneità della formulazione del quesito n. 42 del questionario della ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97, comma 2, Cost. – eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un’unica e inequivocabile soluzione all’interno dell’alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all’individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l’Amministrazione, ponendosi a garanzia degli artt. 3 e 34 della Costituzione, ossia dell’eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierna ricorrente ha appurato di non essere stata ammessa alla prosecuzione nell'iter concorsuale a causa della presenza di un quesito (il n. 42) errato e/o fuorviante.

1.a Sul quesito n. 42

Il quesito in esame, il n. 42, è così formulato:

“Quale dei seguenti non è un fattore condizionante nella scelta di un materiale da fondazione

a Il peso dell'opera e tutti i carichi applicati

**b Posizione geografica*

c La vicinanza ai manufatti X

d Tipologia del suolo sottostante

Punteggio: 0,00”

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta sarebbe l'opzione b). L'odierna ricorrente, non ravvisando alcuna risposta corretta tra quelle proposte ha scelto, invece, l'opzione c), alla quale l'Amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

Il quesito in questione va annullato in quanto non prevede alcuna risposta corretta: e infatti, la scelta del materiale da fondazione, come tecnicamente affermato, è strettamente dipendente dalla posizione geografica del manufatto poiché «In base alle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018, la posizione geografica influenza i carichi sismici, eolici e di neve, ed è quindi fondamentale per determinare i carichi applicati all'opera, che rientrano in una delle altre risposte ritenute dal MI un fattore condizionante per la scelta del materiale da fondazione: "il peso dell'opera e tutti i carichi applicati". Infatti, i carichi sismici, eolici e da neve possono influire, per esempio, sulla scelta della classe di resistenza del calcestruzzo, nonché sulla corretta progettazione della sua armatura.

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione e dipendono dalle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che chiaramente variano in base alla posizione geografica (cap

3.2 NTC 2018). La regione, l'altitudine e l'orografia influenzano anche la velocità di base per il calcolo dell'azione eolica (cap 3,3 NTC 2018) e determinano l'azione della neve e/o del ghiaccio (cap 3.4 NTC 2018).

A seconda della diversa posizione geografica chiaramente varia anche la tipologia di suolo sottostante al manufatto, che rientra in una delle altre risposte ritenute dal MI un fattore condizionante per la scelta del materiale da fondazione;: "tipologia del suolo sottostante"

Infine, alla posizione geografica corrispondono diverse condizioni ambientali che possono contribuire a un accelerazione nel degrado del materiale da fondazione. La progettazione delle fondazioni in calcestruzzo, per esempio, è fortemente influenzata dal tipo di aggressione che il calcestruzzo può subire a causa delle condizioni ambientali: la normativa vigente (NTC 2018) al paragrafo 4.1.2.2.4.2. cita infatti "Al fini della protezione contro la corrosione delle armature metalliche e della protezione contro il degrado del calcestruzzo, le condizioni ambientali possono essere suddivise in ordinarie, aggressive e molto aggressive in relazione a quanto indicato nella Tab 4.1.II/ con riferimento alle classi di esposizione definite nelle Linee Guida per il calcestruzzo strutturale emesse dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nonché nello UNI EN 206-2016."

Le classi di esposizione del calcestruzzo variano in funzione del tipo di corrosione: indotta da carbonatazione, dalla presenza di cloruri (provenienti o meno dall'acqua di mare), cicli di gelo/disgelo e/o fattori chimici - tutti fattori che variano a seconda della posizione geografica. Pertanto, per garantire un adeguato livello di durabilità del manufatto occorre adottare, in fase di progettazione, appropriati provvedimenti (tra cui la scelta del materiale) stabiliti in funzione delle condizioni ambientali che sono legate alla posizione geografica.».

Ciò posto, è evidente che un simile comportamento amministrativo, oltre a ledere importanti diritti della ricorrente, si pone in aperto contrasto con il principio fondamentale di buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, Cost.

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

In un caso perfettamente sovrapponibile, in cui non è stata individuata nessuna risposta corretta dall'Amministrazione, il TAR Napoli ha dapprima affermato che «... l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa», per poi concludere che «... il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta

corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata» (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 26 maggio 2021, n. 3531).

Alla luce delle suddette considerazioni, non possono che affermarsi le seguenti conclusioni:

- a) *il quesito n. 42 odiernamente censurato, così come congegnati dalla Procedente, è errato e, conseguentemente, hanno pregiudicato il punteggio dell'odierno ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'iter concorsuale.*

Si rende necessario, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, assegnare alla ricorrente ulteriori due punti.

Il punteggio di 70/100 (pari al punteggio conseguito di 68 + 2 punti relativi al quesito n. 42) consentirebbe alla ricorrente di essere ammessa alle prove pratiche e orali per la classe di concorso di proprio interesse.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia dell'Amministrazione stessa.

Quest'ultima, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, consistente nella ricerca dei migliori.

Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un modus procedendi del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario. Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, ritenendo «... di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 novembre 2021, n. 11820).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della

preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. St., Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 842).

È appena il caso di osservare che le svolte considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del G.A. in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560).

Ciò posto, l'errore commesso dalla Procedente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione della ricorrente dal novero dei candidati ammessi alle prove pratiche e orali si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione dei quesiti, la stessa è stata estromessa dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

1.b Sull'interesse di parte ricorrente e sulla prova di resistenza

L'odierna ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole e immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che ha comportato la sua mancata ammissione alla prova pratica e orale.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative a un quesito inserito nel questionario somministrato all'odierna ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che la stessa ha conseguito un punteggio pari a 68/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio, otterrebbe un punteggio per la prova pari a 70/100.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione alla ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente codesto Ecc.mo TAR, con riferimento a un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe

avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo “solo” di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: «il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata» (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28 ottobre 2021, n. 11048).

*Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del quesito n. **42** del questionario della ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **2 punti ulteriori**, con conseguente attribuzione del punteggio di 70/100.*

Sul punto, si osserva che codesto Ecc.mo Collegio ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare presentata in analogo ricorso, disponendo «... che l'Amministrazione proceda, con riserva, ad attribuire alla ricorrente il relativo punteggio.» (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, ord. n. 3137 del 18 maggio 2022).”

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Stanti le censure sollevate con il presente atto, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti della ricorrente non può essere a quest'ultima imputabile poiché trattasi di errori nella formulazione dei quesiti e delle relative risposte di cui a risponderne può essere **solo e soltanto** il Ministero dell'Istruzione.

Alla ricorrente viene preclusa, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di vedersi collocata in graduatoria e di poter ambire al ruolo sulla base dei propri titoli.

L'errore da parte dell'Amministrazione ministeriale ha, di fatto, viziato gravemente la graduatoria definitiva di merito, pregiudicando la posizione della ricorrente. Qualora tali vizi non dovessero essere rimossi, gli errori si protrarranno nel tempo e incideranno inevitabilmente anche sulle future assunzioni. Quel che si chiede è che l'Amministrazione provveda alla corretta attribuzione del punteggio relativo ai quesiti contestati e al voto conseguito nelle prove scritte del concorso (il tutto già negli archivi dell'Amministrazione competente) al fine dell'inserimento della stessa in graduatoria.

Una volta inserita nella graduatoria, nel rispetto del principio di meritocrazia, la ricorrente parteciperà alle convocazioni al pari di ogni altro insegnante ivi inserito, ripristinando l'equilibrio delle posizioni.

La mancata concessione della cautelare, inoltre, inciderebbe negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'*agere* amministrativo in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi.

ISTANZA EXART. 41 C.P.A.

La ricorrente ha già notificato all'odierna parte resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti controinteressati, nello specifico del sig. **Manzoni Marco**, che si troverebbe a dovere concorrere con una docente in più per ottenere l'attribuzione delle nomine, nel caso di accoglimento del ricorso introduttivo e del presente ricorso per motivi aggiunti.

Sul punto si osserva che la ricorrente ha puntualmente indicato il nominativo del controinteressato, individuandone altresì l'appartenenza a una categoria ben determinata, quella dei vincitori del concorso.

La ricorrente ha tratto il suddetto nominativo dalla graduatoria impugnata, la quale **riporta soltanto il cognome e il nome dei candidati ivi inseriti, senza nessun'altra indicazione anagrafica e/o di generalità.**

Procedere, dunque, a una loro più esatta identificazione o anche solo all'individuazione del Comune di loro residenza avrebbe costituito un onere eccessivo tale da trascendere completamente i confini della "ordinaria diligenza", con l'immane conseguenza di ritrovarsi nell'impossibilità concreta di ottemperare agli obblighi di notifica.

Per tale ragione, così come anche indicato in ricorso, la sig.ra Sommariva, per il tramite di questa difesa, ha notificato il ricorso alle Amministrazioni resistenti e, per assolvere all'onere di notifica al controinteressato di cui all'art. 41 c.p.a., ha presentato all'Amministrazione resistente apposita istanza di accesso agli atti – versata in atti – relativa alle informazioni anagrafiche e all'indirizzo di residenza del controinteressato, **ma tale richiesta è rimasta inevasa!**

Nella previsione del verificarsi di una tale circostanza e stante la perdurante impossibilità di conoscere l'indirizzo di residenza della suddetta persona, la ricorrente ha formulato in ricorso apposita istanza *ex art. 116 c.p.a.* chiedendo a codesto Ecc.mo TAR, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, di disporre che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti, o di autorizzare la ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il ricorso a mezzo pubblici proclami *ex artt. 41 e 52 c.p.a.*

E invero, nella fattispecie di cui è causa, i controinteressati ai quali avrebbe dovuto essere notificato il ricorso *de quo* sarebbero stati, potenzialmente, tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito per la classe di concorso **A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado** per la Regione Liguria.

Appare evidente, dunque, come la fattispecie odierna sia disciplinata dall'art. 41, comma 4, c.p.a. a mente del quale: *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*.

Sul punto l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha chiarito che *«l'onere di integrazione del contraddittorio ben può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami»* (Cons. St., sez. VI, ord. del 9 marzo 2022, n. 1094).

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'Amministrazione resistente ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per le ragioni esposte, previa concessione delle idonee misure cautelari formulate sino ad ora, si chiede che codesto Ecc.mo TAR adito voglia accogliere il ricorso principale e i presenti motivi aggiunti in ogni loro parte.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, **da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.**

Si dichiara che, vertendosi in materia di pubblico impiego, l'importo del contributo unificato relativo alla presente controversia ammonta a **Euro 325,00**.

Salvis iuribus.

Roma, 12 settembre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale